

R.G. 53222/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **53222/2013** promossa da:

EPI SRL (C.F. 11670080156), in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avv. ZORZOLI VOLPI MASSIMO ed elettivamente
domiciliato in piazzetta Guastalla, 15 - 20100 MILANO, presso il difensore

ATTRICE

contro

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA (C.F. 03049840378), in persona del legale
rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avv. ARANCIO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in
via FREGUGLIA, 10 - 20122 MILANO presso il difensore.

CONVENUTA

OGGETTO: contratto merchandising. Recesso. Marchi

CONCLUSIONI

Per l'attrice EPI s.r.l.:

a. - accertare e dichiarare che Automobili Lamborghini s.p.a., al termine della gestione da parte di EPI s.r.l. del sito <http://store.lamborghini.com>, si è resa inadempiente all'obbligo di riacquistare e ritirare le giacenze rimaste invendute della merce che precedentemente EPI aveva dalla stessa acquistato per la commercializzazione tramite il sito medesimo nonché all'obbligo di pagare ad EPI il prezzo delle giacenze suddette;

b. dato atto che dette giacenze di merce sono state messe a disposizione di Automobili Lamborghini s.p.a. per il ritiro e per quanto occorrer possa vengono qui ancora offerte a controparte, condannare la medesima Automobili Lamborghini s.p.a. a provvedere a proprie spese al ritiro di detta merce presso il magazzino di EPI ed a pagarne comunque il prezzo e pertanto, previo accertamento e/o pronuncia della parziale compensazione del credito di EPI s.r.l. per tale causale, pari ad € 96.121,80, con il minor credito residuo di Automobili Lamborghini s.p.a. relativo alle sue fatture 670531, 671113, 671211 e 671600/2012, pari ad € 54.867,93, condannare Automobili Lamborghini s.p.a. a pagare ad EPI s.r.l. la differenza e cioè la somma di € 41.254,17, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta di pagamento al saldo effettivo;

c. accertare e dichiarare che Automobili Lamborghini s.p.a. si è resa inadempiente: c1) all'impegno verbalmente assunto verso EPI di mantenere il contratto in essere tra le parti dall'Ottobre 2010 sino almeno a tutto il 2014; c2) e/o all'impegno di formalizzare per iscritto il contratto stesso confermandone espressamente la durata sino almeno a tutto il 2014;

d. accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso di Automobili Lamborghini s.p.a. e/o comunque che, recedendo dal contratto senza giustificato motivo, Automobili Lamborghini s.p.a. ha violato l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, ovvero alternativamente, ove si ritenga che il contratto da formalizzare per iscritto avrebbe costituito un accordo nuovo e diverso rispetto a quello in essere, o comunque un'integrazione modificatrice di esso, ancora oggetto di trattativa, che recedendo dalla stessa senza giustificato motivo Automobili Lamborghini s.p.a. ha violato l'obbligo di buona fede nelle trattative;

e. condannare Automobili Lamborghini s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da EPI s.r.l. per le causali di cui alle precedenti lettere c) e/o d, che si quantificano nella misura di

almeno Euro 170.000,00, o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche con valutazione equitativa;

f. accertare e dichiarare comunque l'incongruità del preavviso dato da Automobili Lamborghini s.p.a. per il recesso dal contratto;

g. condannare Automobili Lamborghini s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da EPI s.r.l. per la causale di cui alla precedente lettera *f*) che si quantificano nella misura di almeno Euro 119.000,00, o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche con valutazione equitativa;

h. condannare altresì Automobili Lamborghini s.p.a. a versare ad EPI s.r.l. un corrispettivo, nella misura di Euro 20.000,00, o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche con valutazione equitativa, per la gestione del sito <http://store.lamborghini.com> dalla stessa effettuata, a richiesta della medesima Automobili Lamborghini s.p.a., nel periodo compreso tra l'1.1. e il 22.2.2013, ovvero, in alternativa, condannarla alla restituzione del valore della prestazione ricevuta senza titolo, ex artt. 2033 e ss. C.c., da determinarsi in via equitativa;

i. in subordine (rispetto alla domanda sub *h*), accertare che Automobili Lamborghini s.p.a., omettendo di rispondere tempestivamente alla richiesta di corrispettivo di EPI s.r.l. per la gestione del sito successiva al 31.12.2012, e non di meno beneficiando di tale gestione, ha violato l'obbligo di buona fede nelle trattative, e per l'effetto condannare Automobili Lamborghini s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da EPI in conseguenza di tale sua condotta, da liquidarsi come sopra;

j. in ulteriore subordine (rispetto alle domande sub *h* ed *i*), condannare Automobili Lamborghini s.p.a. ad indennizzare ad EPI s.r.l. della propria diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento ottenuto dalla controparte, pari al risparmio della spesa che Automobili Lamborghini avrebbe dovuto sostenere per affidare a terzi la gestione provvisoria del sito, o comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche con valutazione equitativa;

k. con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Per la convenuta:

in via preliminare e di rito 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4 c.p.c., la nullità dell'avverso atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, adottando i conseguenti provvedimenti di legge.

Sempre in via preliminare, nel merito 2) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-*bis* c.p.c. o, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-*ter* c.p.c., ordinanza esecutiva nei confronti di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento in favore di Automobili Lamborghini S.p.A. della somma di Euro 54.867,93, oltre rivalutazione ed interessi di mora *ex* d.lgs. 231/2002 ss.mm. dalla scadenza al saldo, ed oltre alla condanna alle spese occorrendone i presupposti.

In via principale 3) rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa.

In via riconvenzionale 4) dichiarare tenuta e condannare parte attrice, in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento del danno in favore di Automobili Lamborghini S.p.A. di tutti i danni subiti per effetto dell'utilizzo illegittimo del marchio "Automobili Lamborghini" e del nome a dominio "lamborghini.com" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30/2005 ss.mm. nonché degli atti di concorrenza sleale *ex* art. 2598 c.c. per i motivi di cui in narrativa, nell'ammontare che risulterà provato in corso di causa o che, comunque, risulterà equo e di giustizia, anche ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 30/2005 ss.mm., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge.

MOTIVAZIONE

1. 1. Con atto ritualmente notificato, l'attore ha allegato che:

- la società EPI, operante nel settore del *merchandising sportivo*, stipulò nell'ottobre del 2010 con Lamborghini ArtiMarca S.p.A., poi incorporata dalla Automobili Lamborghini S.p.A., un contratto di licenza per la gestione in esclusiva del sito di *merchandising* della

Lamborghini e la vendita dei prodotti ufficiali a marchio Lamborghini; l'accordo, stipulato verbalmente, prevedeva l'obbligo in capo a EPI di approvvigionarsi in via esclusiva dalla Lamborghini, per poi rivendere al pubblico tali prodotti;

- durante l'esecuzione del rapporto, le parti valutarono la possibilità di potenziare il servizio di *e-commerce* mediante una piattaforma più avanzata, concordando che le spese sarebbero state interamente addebitate a EPI, con la previsione di una durata pluriennale, in modo da consentire di ammortizzare l'investimento. Tra il dicembre 2011 e il settembre 2012, EPI spese per tali implementazioni un importo di Euro 51.218,40;
- nel settembre 2011, EPI inviò a Lamborghini la bozza di un nuovo contratto e, con mail del 14 febbraio 2012, Lamborghini, rilevando che il contratto non era stato firmato, chiese all'amministratore di EPI di inviare nuovamente la bozza dello stesso; dietro accordi telefonici, EPI rinviò nuovamente la bozza in data 19 marzo 2012 .
- Il 27 settembre 2012 inaspettatamente giunse ad EPI una lettera di recesso di Lamborghini a far data dal 31 dicembre 2012, nella quale quest'ultima si impegnava a ritirare lo stock dei prodotti invenduti, consistente in circa Euro 130.000,00;
- poco prima del recesso, Lamborghini aveva consegnato e fatturato ad EPI merce per un controvalore di Euro 33.669,90 oltre IVA, come da fattura n. 671600 del 17 settembre 2012 ;
- con e-mail dell'8 novembre 2012 Lamborghini confermò il recesso del contratto, chiedendo la disponibilità di EPI ad un eventuale prosecuzione oltre la data prevista, necessaria per la migrazione;
- dopo la lettera di recesso, EPI decise di commercializzare i prodotti ad un prezzo ribassato, al fine di diminuire il quantitativo di merce da restituire a Lamborghini al termine del rapporto contrattuale;
- con lettera del 28 novembre 2012, la convenuta lamentò una mancanza di gestione e manutenzione del sito, minacciando di non ritirare, come promesso in sede di recesso, i prodotti invenduti; nella successiva mail del 5 dicembre, Lamborghini chiese però a EPI di continuare il rapporto commerciale sino al 31 marzo 2013, data nella quale sarebbe stato effettuato il "go-live" del nuovo sito;

- in risposta alle due comunicazioni, EPI chiese, nella mail del 6 dicembre 2012, un corrispettivo di Euro 10.000,00 per ogni mese o frazione di mese, dovuto per la gestione del sito internet, e relativamente al malfunzionamento, informò che questo, della durata solo di poche ore, era stato determinato da un regolare intervento tecnico di manutenzione del sito, al fine di garantire il costante aggiornamento della piattaforma web ; dalla data di recesso e sino al termine del servizio, il sito era stato perfettamente funzionante per 3548 ore su 3552, pari al 99,89% del totale;
- il successivo 16 gennaio 2013, EPI chiese nuovamente il corrispettivo aggiuntivo di Euro 10.000,00 per la gestione del sito oltre il 31 dicembre 2012 e l'11 febbraio 2013, Lamborghini, facendo seguito alla precedente corrispondenza, dichiarò di non accettare la richiesta di EPI, chiedendo inoltre, il pagamento di Euro 54,867,93 relativo alle precedenti fatture;
- con mail del 12 febbraio 2013, EPI comunicò che avrebbe posto termine al servizio in data 20 febbraio 2013 e, con raccomandata A.R. del 6 marzo 2013, diffidò Lamborghini al ritiro della merce invenduta;
- le giacenze totali, dopo la vendita al ribasso, risultavano complessivamente pari ad Euro 96.121, 80; il credito vantato da Lamborghini e riferito a tale merce era, invece, di Euro 54.867,93.

1.2. La convenuta, costituendosi, ha dedotto che:

- a partire dall'ottobre 2010 i prodotti e gli accessori a marchio Lamborghini erano stati commercializzati sul sito <http://store.lamborghini.com>, gestito dalla società EPI; in base all'accordo commerciale verbale, EPI acquistava a proprie spese i prodotti a marchio Lamborghini e li vendeva *online*; l'accordo aveva durata indeterminata e non era mai stato formalizzato per iscritto; la bozza non era stata accettata da Lamborghini né sottoscritta; ogni iniziativa circa la gestione, compresa l'implementazione della piattaforma web, tra l'altro utilizzata anche dagli altri clienti di EPI, era a carico dell'attrice, limitandosi Lamborghini a verificare che fossero rispettati gli standard richiesti per la tutela del proprio marchio;

- con lettera del 27 settembre 2012, la convenuta comunicò il recesso a far data dal 31 dicembre 2012, offrendo la disponibilità al ritiro dell'invenduto, stimato in Euro 130.000,00;
- nei primi giorni di novembre, la convenuta, pur confermando la volontà di recedere, chiese la disponibilità della controparte a proseguire la gestione del sito oltre la scadenza indicata nel recesso per un breve periodo;
- nel gennaio 2013, EPI chiese un contributo di Euro 10.000,00 al mese e Lamborghini replicò respingendo tale richiesta e insistendo per il pagamento della somma di Euro 54.867,93; EPI decise, dunque, di sospendere il servizio, chiedendo il pagamento dei costi di gestione.

A fondamento della domanda riconvenzionale, Automobili Lamborghini allegava inoltre che:

- dopo la cessazione del servizio, EPI continuò a vendere ed utilizzare illegittimamente il marchio, vendendo tali prodotti su altri siti; EPI aveva utilizzato la dicitura "*The Only Lamborghini Official Store*" all'interno del sito *epi.verganserver.com*;
- successivamente alla diffida da essa intimata, EPI aveva rimosso i riferimenti illegittimi al marchio, ma aveva continuato a vendere i prodotti anche dopo la notifica dell'atto di citazione.

1.3. Con riguardo alla domanda riconvenzionale, l'attrice ha replicato, nella memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n 1, che:

- EPI non aveva indebitamente utilizzato il nome a dominio *lamborghini.com* e il marchio Lamborghini (con la dicitura "*The Only Lamborghini Official Store*") sul sito *epi.verganserver.com*, in quanto tale pagina conteneva solo l'archivio dei dati relativi ai siti gestiti da EPI, che non risultavano neppure nei motori di ricerca;
- EPI non aveva venduto a terzi alcun prodotto a marchio Lamborghini dopo l'interruzione del servizio, avvenuta il 22 febbraio 2013.

1.4. Alla prima udienza di comparizione del 21 gennaio 2014, il giudice rigettava la richiesta di ordinanza ingiunzionale ex art. 186-*bis* c.p.c. formulata dalla convenuta e concedeva i tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

1.5 Verificato il fallimento di ogni tentativo di composizione bonaria della lite, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 27 gennaio 2015 nella quale assegnava la causa in decisione al collegio, concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

2.1. La domanda dell'attrice di accertamento dell'inadempimento di Automobili Lamborghini s.p.a. all'obbligo di ritirare le giacenze rimaste invendute, nonché all'obbligo di pagare ad EPI il prezzo delle giacenze è fondata.

Questi sono i fatti rilevanti accertati documentalmente e/o pacifici .

- Nell'ottobre del 2010 la società EPI stipulò verbalmente con Lamborghini un contratto di licenza per la gestione in esclusiva del sito di *merchandising* della Lamborghini e la vendita dei prodotti ufficiali a marchio Lamborghini; l'accordo prevedeva l'obbligo in capo a EPI di approvvigionarsi in via esclusiva dalla Lamborghini, per rivendere al pubblico tali prodotti;
- il 27 settembre 2012 Lamborghini, dopo che l'attrice aveva compiuto ingenti investimenti e aveva acquistato dalla convenuta rilevanti quantitativi di merce, recedette dal rapporto con effetto dal 31 dicembre 2012, impegnandosi a ritirare lo stock dei prodotti invenduti, consistente in circa Euro 130.000,00 (cfr doc 14 att., che testualmente riporta: *“a seguito della cessazione del rapporto commerciale la sottoscritta società s’impegna a ritirare lo stock di prodotti invenduti consistente in circa euro 130.000”*);
- tale impegno fu ribadito dalla convenuta anche nel prosieguo dei rapporti intercorsi tra le parti. Si veda, in particolare, il doc 15 att., datato 8 novembre 2012, nel quale la convenuta dichiarò: *“confermiamo la volontà di interrompere il rapporto commerciale al 31/12/2012 e ci impegniamo a ritirare lo stock rimasto invenduto”*.
- L'attrice chiese alla convenuta di procedere al ritiro delle giacenze (doc 18 e 25 att.).
- Alla data di cessazione della gestione del sito da parte dell'attrice – gestione proseguita, come più diffusamente si vedrà, su espressa richiesta della convenuta- l'attrice diffidò la convenuta, con raccomandata ricevuta in data 6 marzo 2012, a provvedere al ritiro della merce in giacenza, secondo gli accordi, e provvedendo al pagamento della somma, risultante dalla parziale compensazione con i crediti vantati dalla convenuta per la fornitura di merce, pari ad euro 40.125,00.

2.2. La convenuta non ritirò la merce nonostante l'obbligo assunto e la diffida intimata dall'attrice, deducendo che:

a) il sito non era stato correttamente gestito e, con lettera 28 novembre 2012, aveva invitato l'attrice a porvi rimedio, avvertendola che, in caso contrario, non avrebbe provveduto all'impegno assunto del ritiro della merce invenduta consistente in circa euro 130.000 (doc 16 attore);

b) l'impegno assunto era da qualificare come " cortesia" priva di valore impegnativo", in quanto il contratto non prevedeva alcun obbligo di riacquisto della merce a carico della convenuta.

La seconda argomentazione è priva di pregio. L'inequivocità dell'impegno assunto dalla convenuta, di riacquisto della merce, stimata in euro 130.000,00, è tale da rendere del tutto infondata l'argomentazione circa la mancanza del carattere vincolante dell'impegno assunto dalla convenuta ed accettato dalla controparte in sede di regolamentazione degli effetti del recesso.

L'eventuale mancata previsione nel contratto – peraltro solo verbale - di tale obbligo in capo alla convenuta, circostanza dedotta dalla convenuta, non assumerebbe alcun rilievo poiché l'accordo sul ritiro sorse successivamente alla stipula del contratto, al momento della regolamentazione degli effetti del recesso, come risulta documentalmente dalla copiosa corrispondenza intervenuta tra le parti.

Va aggiunto che il ritiro della merce da parte della convenuta, se da un lato rispondeva all'interesse dell'attore di tenerlo indenne dalle spese subite mediante il recupero delle somme versate per il loro acquisto dal fornitore Lamborghini, dall'altro poteva realizzare anche l'interesse della convenuta d' impedire la commercializzazione della merce già venduta. In mancanza di diverse pattuizioni, l'imprenditore, che abbia acquistato merce con segni distintivi, ha invero diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto perché, in base al principio dell'esaurimento, il titolare di un diritto di proprietà industriale non può opporsi alla circolazione di un prodotto, cui si riferisce il detto diritto, quando il prodotto sia stato immesso sul mercato dal titolare del diritto medesimo o con il suo consenso nel territorio dello stato o nel

territorio di altri Stati membri dell'Unione europea (art. 5 CPI; in giurisprudenza, *ex plurimis*, Corte Giustizia CE 8 luglio 2010, caso Portakabin).

Quanto alle doglianze sollevate con riguardo alla non corretta gestione del sito, si osserva che:

- le contestazioni sollevate dalla convenuta sono generiche e non fanno riferimento a fatti specifici.
- La convenuta non ha provato di avere subito alcun danno in conseguenza di asserite mancanze riferibili all'attrice nella gestione del rapporto e tantomeno da pretese lamentate provenienti da clienti.
- Il rifiuto al ritiro della merce è stato paventato dalla convenuta in data 28 novembre 2012 “ *a titolo di risarcimento del danno per inadempimento*”, ma non è stato seguito da alcuna richiesta risarcitoria (doc 16 att).
- Contraddittoria, e altresì in mala fede, è l'interpretazione svolta dalla difesa della convenuta, secondo la quale l'accordo sarebbe stato limitato al mero ritiro della merce e non all'obbligo di pagamento della medesima: inutile rilevare che l'attrice, in base a tale interpretazione, non solo non avrebbe potuto più commercializzare la merce acquistata dalla convenuta ricavandone un utile, ma avrebbe addirittura dovuto restituirla senza recuperare i costi sostenuti per l'acquisto (cfr p 24 conclusionale convenuta).
- Il ritiro della merce da parte della convenuta era dunque inscindibilmente legato al suo riacquisto, perché altrimenti non sarebbe derivato all'attrice alcun beneficio, ma solo un danno e ciò era ontologicamente incompatibile con la natura dell'impegno assunto dalla convenuta al momento del recesso . Si pensi, tra l'altro, che la convenuta aveva venduto all'attrice in data 17 settembre 2012 , e quindi poco tempo prima del recesso, un importante quantitativo di merce per il corrispettivo di euro 40.740,58 e in tale contesto s'inseriva e assumeva particolare rilievo il detto impegno al riacquisto della merce venduta (cfr. doc. 31 attrice).

3.1. Tenuto conto dell'impegno assunto dalla convenuta del ritiro – e riacquisto- di tutta la merce giacente, stimata dalla stessa convenuta per circa euro 130.000,00, il recesso, che in mancanza di previsioni contrattuali poteva essere intimato *ad nutum* salvo un congruo preavviso, è da ritenersi conforme ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti di

durata. Ed invero la convenuta alla data di cessazione del rapporto s'impegnò a rilevare tutte le giacenze, tenendo indenne l'attrice degli esborsi sostenuti sia con riguardo alle collezioni degli anni precedenti che alla nuova collezione, con riguardo alla quale erano stati acquistati dall'attrice ingenti quantitativi di merce.

3.2. Inoltre l'accordo raggiunto dalle parti circa la definizione dei rapporti alla data del 31 dicembre 2013 ha regolamentato gli effetti della risoluzione, prevedendo, appunto, l'obbligo in capo alla convenuta di riacquistare la merce .

Tale accordo copre ogni altra richiesta risarcitoria formulata dall'attore per esborsi sostenuti o utili mancati fino alla data di efficacia del recesso (31 dicembre 2012) e, comunque, rappresenta una condotta incompatibile con la volontà di contestare la liceità del recesso, avendo la stessa attrice convenuto le conseguenze della cessazione del contratto e la relativa disciplina.

3.3. A tale titolo l'attrice ha chiesto il minore importo di euro 96.121,80 in considerazione delle vendite avvenute successivamente al recesso, e già comunicate alla controparte (cfr email 16 gennaio 2013, sub doc 22 att.).

La convenuta ha genericamente contestato in conclusionale il valore attribuito alla merce in giacenza (conclusionale convenuta, p 25 ove è affermato: “ il valore attribuito alla merce residua deve ritenersi indimostrato”).

La merce è stata quantificata analiticamente dall'attrice in base ai prezzi di vendita praticati dalla convenuta Lamborghini, come risulta fosse concordato dalle parti, e non tenendo conto del maggior prezzo di vendita effettuato dall' attrice EPI ai terzi.

La convenuta aveva l'onere di contestare specificamente la stima dei singoli capi, risultanti analiticamente dalla fattura n 92/2013 e calcolati, come detto, secondo i prezzi applicati dalla convenuta medesima e, quindi, in base a valori ben noti e rientranti nella sua sfera di conoscenza .

3.4. Conformemente alla domanda attorea, il credito accertato in capo a EPI va compensato con il minore credito di euro 54.867,93, di cui Lamborghini è pacificamente titolare per forniture della merce di cui alle fatture 670531, 671113, 671211 e 671600/2012.

3.5. Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta Lamborghini va condannata, effettuata la compensazione, al versamento in favore dell'attrice della somma

di € 41.254,17, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta di pagamento, e cioè dal 6 marzo 2013 al saldo effettivo.

4. Risolto il rapporto con effetto dal 31 dicembre 2012, la convenuta ha chiesto la disponibilità dell'attrice alla prosecuzione della gestione del sito on line <http://store.lamborghini.com>, per difficoltà tempistiche di trasmigrazione dei dati attinenti alla sua sfera personale.

L'attrice ha dato la disponibilità, chiedendo un compenso per la gestione del sito di euro 10.000,00 mensili, con il quale coprire i costi per il mantenimento del sito (si veda, sub doc. 18 att., l'email 6 dicembre 2012, che riporta: "vi informiamo che è intenzione di EPI supportarvi fino al *go-live* dello *store* (ipoteticamente fino al 31/3/2013), tuttavia vi dobbiamo chiedere un contributo di euro 10000 per mese o frazione fino al passaggio sul nuovo sito"); costi che sono stati altresì documentati dall'attrice e confermati anche in sede testimoniale (cfr doc. 34, 35 e 36, relativi ai costi di server e banda per la prosecuzione della gestione del sito nei mesi di gennaio e febbraio 2013 e dichiarazioni del teste Garattini Cristian, rese all'udienza del 12 novembre 2014).

Le parti non hanno raggiunto l'accordo in quanto la convenuta non ha prestato il consenso al versamento di alcun compenso, chiedendo di continuare il servizio senza alcuna spesa a carico della convenuta (doc. 21 att., datato 20 dicembre 2012, e doc. 23, datato 11 febbraio 2013).

In mancanza di un accordo sui compensi, EPI va indennizzata dei costi sostenuti *ex art.* 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento ottenuto dalla controparte, pari al risparmio dei costi che Automobili Lamborghini avrebbe dovuto sostenere per la gestione provvisoria del sito nei mesi di gennaio e febbraio 2012, che si liquidano, tenuto conto delle risultanze, in euro 18.000,00.

Purtuttavia, considerato che l'attrice ha tratto anche un beneficio, derivante dalla vendita di parte dei prodotti e che altrettanto beneficio ne ha tratto la convenuta, con la correlativa diminuzione degli importi da rimborsare, un equo bilanciamento degli interessi contrapposti, che tenga conto dei benefici e dei costi subiti da entrambe parti, conduce alla equitativa liquidazione in favore dell'attrice, della somma di euro 9.000,00, corrispondente

alla metà dei costi subiti per la gestione provvisoria del sito nei mesi di gennaio e febbraio.

5. La domanda riconvenzionale della convenuta Lamborghini di condannare l'attrice al risarcimento dei danni subiti, per effetto dell'utilizzo illegittimo del marchio "Automobili Lamborghini" e del nome a dominio "lamborghini.com", va rigettata per i motivi che seguono.

- In mancanza di ritiro della merce giacente entro un congruo arco di tempo, in base al menzionato principio dell'esaurimento, l'attrice avrebbe potuto commercializzare le giacenze anche su altre siti;
- nel caso di specie non sussiste la prova delle vendite dei prodotti a marchio Lamborghini;
- è verosimile la tesi dell'attrice secondo cui il sito indicato non fosse strumentale alla vendita di prodotti al pubblico, ma rappresentasse un archivio, come lo stesso dominio lascia intendere (epi.verganserver.com).
- Epi ha eliminato, subito dopo la diffida della controparte, le foto che ancora risultavano sugli archivi del sito epi.verganserver.com (doc. 32 att.).

6. Considerati il mancato ottemperamento da parte della convenuta all'impegno assunto in sede di recesso, l'illegittimo rifiuto all'adempimento, nonché la sua soccombenza anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, la convenuta Automobili Lamborghini è condannata alla rifusione integrale delle spese processuali, che vengono liquidate, tenuto conto della rilevante attività difensiva espletata, in euro 14.100,00 per compensi, euro 2374,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da EPI SRL nei confronti di AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA con atto di citazione notificato il 5 luglio 2013 e su quella riconvenzionale proposta da Automobili Lamborghini Spa nei confronti di EPI, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi da essa assunti con riguardo alle giacenze invendute, condanna Automobili Lamborghini s.p.a. a provvedere, a proprie

spese, al ritiro della detta merce presso il magazzino di EPI e a pagarne il prezzo, quantificato in euro 96.121,80, iva inclusa;

- compensato parzialmente il credito di EPI s.r.l., pari ad € 96.121,80, con il minor credito residuo di Automobili Lamborghini s.p.a., pari ad € 54.867,93, condanna Automobili Lamborghini s.p.a. a pagare ad EPI s.r.l. la somma di € 41.254,17, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 6 marzo 2013 al saldo;

- condanna Automobili Lamborghini s.p.a. a versare ad EPI s.r.l. la somma di euro 9.000,00 per la gestione del sito <http://store.lamborghini.com> nel periodo compreso tra l'1.1. e il 22.2.2013, oltre interessi legali dal 5 luglio 2013 al saldo.

- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Automobili Lamborghini s.p.a.

- Condanna la convenuta Automobile Lamborghini s.p.a. alla rifusione integrale delle spese processuali in favore dell'attrice EPI, liquidate in euro 14.100,00 per compensi ed euro 2.374,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deliberato in Milano, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2015.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi